

# **Fondazione Biotechopolo di Siena**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI**

### **Art. 1**

#### **(Disposizioni generali e ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione gratuita del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo della Fondazione Biotechopolo di Siena, di seguito denominata Fondazione, a soggetti terzi, pubblici o privati, per iniziative a carattere nazionale o internazionale.
2. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno o la promozione riconosciuta da parte della Fondazione ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità scientifiche, culturali, economiche, sociali, celebrative, con diretta attinenza con la missione istituzionale della Fondazione.
3. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una rassegna, un concorso, un premio.
4. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per la Fondazione e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né interventi di supporto organizzativo o logistico.
5. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del logo, che deve essere espressamente richiesto. In ogni caso, l'utilizzo del logo è, comunque, subordinato alla concessione del patrocinio.
7. Non è possibile concedere il patrocinio per iniziative di carattere politico e per iniziative in contrasto con la finalità della Fondazione.
8. Non è possibile concedere il patrocinio per iniziative che siano state sponsorizzate e/o patrocinate da una sola azienda farmaceutica.

### **Art. 2**

#### **(Beneficiari)**

1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione del logo sono concessi a: enti pubblici e/o privati, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa, nonché a soggetti di chiara fama e prestigio.

## **Fondazione Biotechnopolo di Siena**

### **Art. 3**

#### **(Presentazione delle domande)**

1. La richiesta di patrocinio deve essere presentata con apposita istanza scritta, indirizzata al Direttore Generale della Fondazione, mediante compilazione dell'apposito modulo (Mod. 1), che deve essere firmato e trasmesso, corredato della documentazione ivi indicata, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [biotechnopolo@pec.it](mailto:biotechnopolo@pec.it).
2. La domanda deve pervenire almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'evento.
3. L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico sanitario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.
4. La mancanza della documentazione a corredo della richiesta comporta automaticamente la mancata concessione del patrocinio.

### **Art. 4**

#### **(Valutazione delle istanze e concessione del patrocinio)**

1. la Direzione Generale ha il compito di verificare la completezza della domanda, la legittimità della richiesta e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1.
2. Il Direttore Generale, acquisisce il parere del Direttore Scientifico per la parte di sua competenza, e sottopone al Presidente l'istruttoria.
3. Il Presidente, ad esito positivo dell'istruttoria, adotta il provvedimento di concessione che viene comunicato entro 20 (venti) giorni al richiedente a decorrere dalla data dell'evento patrocinato, tramite posta elettronica.
3. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, entro la data di inizio dell'evento, equivale a diniego.
4. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
5. La concessione del patrocinio non coinvolge la Fondazione in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi soggetti.

# **Fondazione Biotechopolo di Siena**

## **Art. 5**

### **(Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)**

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio della Fondazione sono autorizzati formalmente al patrocinio ed a farne menzione negli atti, dopo averne avuto comunicazione ufficiale da parte della Fondazione.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della Fondazione.
3. Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
4. Nello specifico caso in cui enti pubblici e privati patrocinino la medesima iniziativa, il logo della Fondazione deve essere allineato a quello delle altre Istituzioni patrocinanti.
5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso in formato digitale alla Fondazione tramite mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [biotechopolo@pec.it](mailto:biotechopolo@pec.it) per eventuali controlli.

## **Art. 6**

### **(Sanzioni)**

1. La Fondazione può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine, qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e/o nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo di tempo variabile fino ad un massimo di cinque anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

## **Art. 7**

### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione.